



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 29 del 24/04/2025

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 18:49, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchei Loreno	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Assente
7	Casadei Giovanni	Assente	24	Pasini Luca	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Presente	29	Spina Carlo Rufo	Presente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Assente	31	Zamagni Giuliano	Presente
15	Lamarra Lucia	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Assente			

Totale presenti n. 27 - Totale assenti n. 6

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.

RIMINI

In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Webex", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Di Campi, Di Natale, Marchioni, Ramberti e Zoccarato collegati da remoto.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2025.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 34 del 01/04/2025, presentata dalla Giunta al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto congiuntamente al punto 7 inserito all'ordine del giorno della seduta odierna ad oggetto: "Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2025. Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione avanzo.";

“OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si componeva dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;*

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1, L. 147/2013, tutt'ora vigenti, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, segnatamente:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI anche:

- l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;
- l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 488/2001, il quale prevede che: *“I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO il D.L. 34/2019, cd. “*Decreto Crescita*”, che modificando l’art. 13, commi 15, 15- *bis* e 15-*ter*, D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

VISTA la deliberazione di G.C. 95/2014 avente ad oggetto: “*Gestione diretta della Tassa sui rifiuti (TARI). Individuazione delle modalità di gestione*” con la quale è stata disposta l’internalizzazione della gestione amministrativa e della riscossione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. 54/2014 avente ad oggetto: “*Approvazione regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)*”;

VISTE le successive deliberazioni di C.C. 108/2014; C.C. 42/2015; C.C. 9/2017; C.C. 10/2018; C.C. 12/2019; C.C. 16/2020, C.C. 34/2020, C.C. 33/2021; C.C. 41/2022 e C.C. 26/2023, aventi ad oggetto: “*Modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)*”, con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) n. 444/2019: “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera ARERA n. 363/2021: “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l’emanazione della Delibera 443/2019, di introduzione del cd. “Nuovo metodo tariffario”;

VISTA la Delibera ARERA n. 15/2022, denominata “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”, mediante la quale l’Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (titolari sia di utenze domestiche che di utenze non domestiche) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull’intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;
- ha adottato il “*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” (di seguito “TQRIF”), la cui applicazione ha effetto dal 1 gennaio 2023 e che introduce in capo al gestore delle tariffe e al gestore del servizio di smaltimento rifiuti una serie di obblighi ed adempimenti volti a garantire un livello di qualità del servizio standardizzato sull’intero territorio nazionale;

VISTA la delibera ARERA n.386/2023 con cui sono state istituite le componenti perequative su ciascuna utenza in aggiunta alla TARI, con decorrenza 01/01/2024, in particolare UR1 per i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno e UR2 per la copertura delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSTATATO che il quadro normativo della TARI rimane in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell'ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

CONSIDERATO altresì che con il D.Lgs. 219/2023 è stato modificato ed integrato il contenuto della Legge 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a seguito della delega conferita al Governo con Legge 111/2023 per la riforma del sistema fiscale italiano;

CONSIDERATO che le novità normative apportate alla L. 212/2000 sono state recepite all'interno dell'ordinamento comunale con l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie approvato con Delibera C.C. n. 49 del 27/06/2024, con cui si è anche provveduto ad una revisione complessiva della materia a seguito delle nuove disposizioni riguardanti, tra l'altro, il contraddittorio preventivo e l'applicazione dell'accertamento con adesione, l'autotutela obbligatoria e facoltativa, la facoltà dell'applicazione del ravvedimento operoso della dichiarazione omessa ed infedele;

VISTO altresì quanto disposto con il D.Lgs. 87/2024, che reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario per le violazioni commesse dal 01/09/2024, in attuazione dell'art. 20 della Legge delega 111/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, continuando a solcare gli obiettivi perseguiti anche gli scorsi anni, di miglioramento della qualità del servizio, valorizzazione e tutela dell'ambiente, sistemazione e chiarezza del dettato regolamentare, al fine di consentire l'applicazione delle modifiche elencate di seguito sin dal 01.01.2025:

- modifica dell'**art. 3** "*Soggetti passivi*", come segue:
 - a) al comma 2, si è specificato che nei casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto in base alla categoria tariffaria e all'attività svolta dall'utilizzatore, in linea con il principio comunitario «chi inquina paga»;
 - b) al comma 2bis, si è specificato che nei casi di locazione frazionata e/o parziale, la dichiarazione deve essere presentata dal possessore e deve riguardare l'intera superficie dei locali e aree locati;
- modifica dell'**art. 5** "*Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo*", mediante la modifica del punto quattro del paragrafo "utenze non domestiche" con il quale si è specificato che i beneficiari dell'esclusione dal tributo per le attività agricole devono presentare, in allegato alla dichiarazione originaria o di variazione, idonea documentazione che attesti lo svolgimento dell'attività agricola e la gestione a proprie spese del trattamento dei rifiuti speciali. Allo stesso modo, è stato chiarito che l'esclusione della superficie imponibile decade nel caso in cui il contribuente non fornisce la documentazione comprovante la regolare produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali;

- modifica dell'**art. 6** "*Locali ed aree tassabili con superficie ridotta*", mediante la revisione del comma 3. Si è specificato che il contribuente, per beneficiare della riduzione, deve presentare una dichiarazione di inizio occupazione o di variazione di superficie, indicando le aree in cui avviene la contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali. È stato anche chiarito che la riduzione della superficie imponibile decade se il contribuente non trasmette al Comune la documentazione attestante la regolare produzione e gestione dei rifiuti speciali, in conformità con la normativa vigente;
- modifica dell'**art. 10** "*Determinazione del numero di possessori/detentori delle utenze domestiche*", mediante l'integrazione al comma 1, dove si è precisato che l'aggiornamento automatico annuale di categoria delle utenze domestiche viene registrato all'inizio di ogni anno solare, e mediante la modifica del comma 6, a seguito della quale alle utenze domestiche adibite ad attività ricettiva svolta in maniera non imprenditoriale (a titolo esemplificativo, B&B, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni brevi, ecc.), indipendentemente dal periodo di locazione e dal numero di pernottamenti, viene applicata la tariffa domestica corrispondente alla Categoria 6;
- modifica dell'**art. 14** "*Agevolazioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*", mediante la cancellazione, dal comma 2, del periodo "*o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza*" in quanto previsione non corretta. Tale credito, infatti, è fruibile solo come riduzione del dovuto TARI e non è quindi rimborsabile;
- modifica dell'**art. 14-bis** "*Riduzioni per compostaggio domestico*", mediante la cancellazione, dal comma 4, del periodo "*o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza*" in quanto previsione non corretta. Tale credito, infatti, è fruibile solo come riduzione del dovuto TARI e non è quindi rimborsabile;
- modifica dell'**art. 15** "*Ulteriori agevolazioni per produzione di rifiuti speciali delle utenze non domestiche*", mediante la revisione del comma 2. È stato chiarito come l'esclusione di superficie venga meno se il contribuente non presenta la documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti, essendo tale adempimento previsto a pena di decadenza;
- modifica dell'**art. 18** "*Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche*", come segue:
 - a) al comma 3, è stata estesa la possibilità di presentare istanza di riduzione per raccolta differenziata anche oltre il 31 dicembre di ogni anno, a patto che questo avvenga entro i termini regolamentari per la presentazione della dichiarazione TARI;
 - b) al comma 6, è stato cancellato il riferimento ad una specifica tipologia di trattamento dei rifiuti (contenitori scarrabili *multilift* o *press container*) poiché il Gestore dei Servizi di raccolta rifiuti non utilizza più tale servizio;
- modifica dell'**art. 19** "*Riduzioni tariffarie*", mediante l'estensione della possibilità di presentare le istanze di riduzione previste dall'articolo anche oltre il 31 dicembre di ogni anno, a patto che questo avvenga entro i termini regolamentari per la presentazione della dichiarazione TARI e che la tariffa si applichi all'intero anno in cui è stata presentata la richiesta;
- modifica dell'**art. 20** "*Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio economico*", revisionato a seguito dell'emanazione del DPCM n. 24/2025, attraverso la sua riscrittura in due commi:
 - a) nel comma 1 è stato inserito il riferimento all'articolo 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, in merito alla innovata fornitura del servizio TARI a condizioni tariffarie agevolate per i soggetti in condizioni economico-sociali disagiate rubricata "bonus sociale per i rifiuti";

- b) nel comma 2 sono stati accorpati i precedenti commi 1, 2, 3 e 4 che disciplinavano la riduzione di tariffa per i soggetti in condizione di grave disagio socio economico già prevista dal Comune, prevedendo la facoltà per l'Ente di mantenerla (nella forma di riduzione parziale o totale) e integrarla al bonus sociale per i rifiuti stabilito dalla Norma nazionale;
- modifica dell'**art. 21** "*Tributo giornaliero*", mediante la revisione dei commi 4 e 5 con la quale si è specificato che per le occupazioni superiori ai 183 giorni il calcolo della Tassa è conteggiato per i giorni di effettiva occupazione senza maggiorazione e che è facoltà del contribuente richiedere il pagamento della Tassa annuale invece del tributo giornaliero, a seguito di dichiarazione;
 - modifica dell'**art. 23** "*Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione*", come segue:
 - a) aggiornamento terminologico, apportato in molti punti dell'articolo, per garantire una maggiore correttezza e uniformità sia con il Regolamento nel suo intero, che con la Legge 147/2013;
 - b) modifica del comma 8, con la quale si accoglie una dichiarazione di cessazione solo se decorre in una data ricompresa in un'annualità non decaduta, in linea con la distinzione introdotta dal D.Lgs. 219/2023 tra autotutela obbligatoria e facoltativa e con l'orientamento giurisprudenziale prevalente di Corte Costituzionale e Cassazione;
 - c) modifica del comma 12, con la facoltà per il Comune di non comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto alle utenze domestiche, qualora questo sia dovuto ad adeguamenti di Regolamento;
 - modifica dell'**art. 24** "*Riscossione*", per uniformarne in primo luogo le previsioni a quanto stabilito da ARERA con le sue Deliberazioni n. 444/2019, 15/2022 e 386/2023, tramite l'aggiornamento del numero di informazioni previste all'interno dell'invito al pagamento TARI inviato ogni anno ai contribuenti (comma 2) e tramite la facoltà per il contribuente di ottenere in autonomia le informazioni relative agli inviti al pagamento TARI attraverso la consultazione dell'apposito sportello *online* (comma 3);
In secondo luogo, per estendere la facoltà per il Comune di anticipare i termini di pagamento della prima o unica rata e/o delle successive scadenze, contestualmente alla Delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento o con Delibera di Giunta in caso di motivata necessità e/o d'urgenza;
 - modifica dell'**art. 25** "*Ravvedimento operoso*", come segue:
 - a) ai commi 1 e 2 è stato sostituito il termine "imposta" con il termine corretto "tassa" ed è stato stabilito che il contribuente può effettuare in autonomia il ravvedimento operoso della tassa dovuta;
 - b) al comma 4 è stato esteso l'istituto del ravvedimento operoso, ai fini TARI, anche ai casi di omessa o infedele dichiarazione facendo riferimento agli artt. 15, 16 e 17 del nuovo Regolamento per la Gestione delle Entrate Tributarie;
 - c) al comma 5 è stato specificato che il ravvedimento operoso è ammissibile purché la relativa violazione non sia stata già accertata, ai sensi dell'art. 5 del nuovo Regolamento Comunale per la Gestione delle Entrate Tributarie;
 - modifica dell'**art. 29** "*Verifiche ed accertamenti*", come segue:
 - a) al comma 1, lettera e, in materia di accessi e ispezioni, il testo è stato integrato con i contenuti dell'articolo 4 del Regolamento per la Gestione delle Entrate Tributarie, che disciplina in modo più dettagliato le verifiche fiscali nei locali delle attività economiche;
 - b) al comma 2, è stato aggiornato l'elenco degli elementi indicati nell'avviso di accertamento oltre alla Tassa e sono stati specificati i riferimenti normativi ai sensi dei quali tali avvisi

vengono emessi. È stato poi introdotto un esplicito riferimento all'articolo 5 del Regolamento per la Gestione delle Entrate Tributarie, che disciplina l'applicazione del principio del contraddittorio;

- modifica dell'**art. 30** "*Sanzioni ed interessi*" al comma 1, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 87/2024 relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, prevedendo la riduzione al 25% della sanzione per mancato versamento di una o più rate TARI, per le sole violazioni commesse a partire dal 01/09/2024;
- sostituzione dell'intero **art. 34** "*Trattamento dei dati personali*" con il nuovo testo, concordato con il D.P.O. (*Data Protection Officer*) del Comune di Rimini, tramite il suo aggiornamento alle disposizioni e ai principi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che le ulteriori piccole variazioni apportate al testo costituiscono semplici correzioni ed integrazioni letterali dovute ad esigenze di organicità e scorrevolezza del dettato;

DATO ATTO:

- che le summenzionate modifiche regolamentari non determinano riflessi sul bilancio, in quanto non introducono nuove agevolazioni o riduzioni, né aumentano quelle già presenti;
- che la riduzione delle sanzioni prevista dagli artt. 25 (ravvedimento operoso) e 30 (sanzione ridotta in caso di mancato versamento) è in linea con le previsioni di bilancio 2025-2027 nel capitolo 840 denominato "recupero evasione TARI";

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 3, comma *5quines* del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210/2017 avente ad oggetto: "*Designazione Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario Responsabile ICI, ISCOPI, IMU, TASI, IDS*" con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

VISTA la Relazione tecnica a firma del Funzionario Responsabile della TARI, Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO l'allegato prospetto di raffronto, che permette una visione comparata tra la precedente e la nuova stesura e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del

Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147**bis**, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) a sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari Dott. William Casanova (Settore Ragioneria generale), in ottemperanza agli artt. 49, comma 1, e 147**-bis**, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I e V Commissione Consiliare Permanente, riunite in seduta congiunta in data 15.04.2025;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato B), nonché il nuovo testo regolamentare, di cui all'Allegato C), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
- 3) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2025, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000;
- 4) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- 5) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "*Decreto Crescita*", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- 6) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;
- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del provvedimento

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.”

^^^^^^^*****^^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione interviene l'Assessore Magrini (Assessorato Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile, Governance delle Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento.

Prosegue la discussione ed intervengono i Cons.: Renzi e Cancellieri quindi l'Ass. Magrini per le conclusioni.

Presenti n. 26: Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, Di Campi, Di Natale, Lamarra, Lisi, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pasini, Petrucci, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Lamarra, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Renzi, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	3	Cons.: Angelini, Lisi e Murano Brunori
Astenuti Nr.	4	Cons.: Ceccarelli, Di Campi, Marchei e Spina

Entra il Cons. Ramberti. Presenti n. 27 (26 Consiglieri più il Sindaco).

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	22	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Lamarra, Lisi, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	1	Cons. Angelini
Astenuti Nr.	4	Cons.: Ceccarelli, Di Campi, Marchei e Murano Brunori

La Consigliera Di Campi ha espresso il proprio voto per entrambe le votazioni nella chat della piattaforma non essendo riuscita a votare dalla piattaforma stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino